

Nik al sindaco di Verona dott. Tosi.

Egregio Sig. Sindaco,

Chi le scrive sono due Commercianti del Centro Commerciale Grand' Affi Shopping Center, sito nel comune di Affi.

Le scriviamo per portarLa a conoscenza di una situazione che possiamo a dir poco definire 'mefitica' sperando in un Suo sincero consiglio o parere.

In maniera quanto più concisa le illustriamo il problema:

Dal 1983, il comune di Affi (assieme ai comuni di Cavaion, Costermano, Pastrengo e Rivoli) è stato considerato comune a vocazione turistica ma dopo ventitrè anni la Regione ha emesso un regolamento ad hoc riconosciuto nella **Legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 (BUR n. 113/1999)**, cancellando Affi dall' elenco dei comuni a prevalente economia turistica.

Di punto in bianco, attraversando svariati ricorsi, nel 2006 ci siamo ritrovati con 34 domeniche di lavoro in meno all'anno.

Inutile sottolineare che tutto ciò ha arrecato un grave danno alle aziende (30% di introiti in meno) che hanno investito soldi e fatica, nonché al personale dipendente (circa 200 esuberi).

Le cause di questo mutamento sono da ricercare nelle pressioni nei confronti della Regione da parte di Confcommercio e Confesercenti convinte che l'apertura festiva dei Centri Commerciali rechi danno alle piccole attività lacustri.

A nostro umile parere, in primis ,tali pressioni dovevano essere fatte parecchio tempo addietro, sul piano che regolamentava la costruzione dei centri commerciali e non ora a giochi conclusi.

Ritornando alla convinzione di Asco e Confc che l'apertura festiva dei Centri Commerciali rechi danno alle piccole attività lacustri: Niente di più falso, in quanto la presenza di C.C. nella zona di Affi, il cui casello autostradale, ricordiamolo è un cruciale snodo turistico in cui transitano otto milioni di veicoli all'anno, attirava gente da tutta la provincia e oltre. Numerosi i clienti provenienti dalle province di Trento, Bolzano, Mantova che contando sul fatto del 'sempre aperto' si recavano nel comune di Affi e quindi nelle località lacustri limitrofe. Ora questo afflusso di gente è dirottato a pochi minuti di distanza in Lombardia e Trentino, dove al contrario del Veneto è stato ampliato il numero di aperture domenicali.

Sono state richieste alla Regione deroghe a tale provvedimento, naturalmente rifiutate. Deroghe che sono state però concesse ai comuni del Brenta! (sarebbe interessante sapere su quali basi sono fondate queste deroghe)

Ora più che mai, in cui la profonda crisi economica pesa in maniera drastica, Noi Commercianti ci sentiamo minacciati e sicuramente Non tutelati, contando poi che chi ha investito in un' attività dodici-tredici anni orsono, lo ha fatto anche in previsione delle entrate turistiche derivanti dalle aperture domenicali, considerando il bacino di utenza di Affi ridotto. Evidenziamo, che tra tutte le vicissitudini che ne sono derivate tutto ciò che noi chiediamo è di LAVORARE e di DARE posti di lavoro.

Per una risoluzione del problema le alternative non sono molte:

-sensibilizzare l'opinione pubblica e portare al cancellamento della Lr n.62.

-modificare la Lr n.62 considerando che un Centro commerciale prossimo al lago ha delle necessità differenti da un centro nell'entroterra.

-dare all'ente locale, il comune, un'autonomia in materia di commercio.

-In extremis, sarà valutato l'intervento di canali 'non convenzionali' ovvero trasmissioni televisive alle quali denunciare la nostra instabile situazione economica.

In attesa di cortese riscontro Le auguriamo Buon Lavoro e porgiamo in nostri Migliori Saluti.

nik

...e questo è il testo della legge:

Legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 (BUR n. 113/1999)

INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA E DELLE CITTÀ D'ARTE AI FINI DELLE DEROGHE AGLI ORARI DI VENDITA () ()

Art. 1 - Delega alle Province.

1. Ai fini della concessione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, con la presente legge la Regione delega alle province l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico, con le modalità e i criteri indicati agli articoli seguenti.

2. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell' [/leggi/1971/711s0340.html#art55articolo 55](/leggi/1971/711s0340.html#art55articolo%2055) dello Statuto regionale i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 2 - Criteri per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica.

1. Possono essere individuati ad economia prevalentemente turistica solo i comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, come definiti al comma 2, con almeno mille e cinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere.

2. Ai fini della presente legge i comuni sono classificati:

- a) montani, se il territorio ricade in tutto o in parte in una comunità montana;
- b) litoranei e lacuali, se il territorio si estende in tutto o in parte sul litorale adriatico o su un lago;
- c) termali, se nel territorio sono state rilasciate concessioni termali e sono operativi stabilimenti termali.

3. Ai fini dell'individuazione i comuni presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda alla provincia competente per territorio, allegando idonea documentazione completa di dati statistici, anche stagionali, relativi agli indicatori seguenti:

- a) rapporto tra popolazione residente e numero di presenze in esercizi alberghieri ed extra alberghieri;
- b) rapporto tra imprese turistiche e occupati nelle stesse e il totale delle imprese e totale degli occupati nel territorio comunale;
- c) presenza di stabilimenti termali o strutture congressuali;
- d) rapporto tra pubblici esercizi e popolazione residente;
- e) ogni altro elemento o testimonianza storica significativa utile ad esprimere la rilevanza del turismo nell'economia del comune.

4.

a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori;

b) il parere della Azienda di promozione turistica competente per territorio.

5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti la provincia, su richiesta, individua come comune o zona del territorio del medesimo, ad economia prevalentemente turistica, i comuni il cui capoluogo è situato ad una altitudine superiore o pari a seicento metri sul livello del mare e i comuni il cui territorio risulta compreso, in tutto o in parte, nel perimetro del Piano d'area del Delta del Po e i centri storici dei comuni aventi il proprio territorio ricadente in tutto o in parte nel perimetro del Parco del Delta del Po. ()

Art. 3 - Criteri per l'individuazione delle città d'arte.

1. Possono essere individuati come città d'arte o zona del comune di interesse artistico, ai fini della presente legge, i comuni ricadenti in tutto o in parte in zona montana e i centri storici, come definiti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", dei comuni individuati come "città murate del Veneto" ai sensi della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle città murate del Veneto" con almeno duecento posti letto in strutture alberghiere ed e xtra alberghiere e tutti gli altri comuni con almeno seicento posti letto. ()

2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1 i comuni presentano domanda alla provincia competente per territorio fornendo idonea documentazione relativa ai seguenti indicatori:

- a) presenza di centri storici classificati dagli strumenti urbanistici come Zona A e/o zona di interesse storico-artistico;

- b) provvedimenti di riconoscimento da parte di istituzioni internazionali, nazionali o regionali;
- c) operatività nei giorni festivi di enti o strutture museali, artistici e culturali, edifici di culto o religiosi, atti ad attirare rilevanti flussi di visitatori, per la cui visita o illustrazione è richiesta specifica professionalità di guide turistiche specializzate e riconosciute dalla normativa vigente;
- d) adeguato numero di immobili o aree soggetti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- e) menzione del comune o della località in guide turistiche a diffusione nazionale o internazionale, come centro di interesse storico-culturale;
- f) ogni altro elemento utile a dimostrare la qualifica di città d'arte e la sua rilevanza nell'economia del comune.

- a) *il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori;*
- b) *il parere della Azienda di promozione turistica competente per territorio.*

Art. 4 - Compiti della Provincia.

- 1. *La provincia adotta propri criteri di applicazione nel territorio degli indicatori di cui all'articolo 2 comma 3 e articolo 3 comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*
- 2. *Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato ai comuni e può essere oggetto di revisione entro il 31 dicembre di ogni anno.*
- 3. *I provvedimenti di individuazione devono essere comunicati entro trenta giorni dall'emanazione alla struttura regionale competente in materia di commercio.*

Art. 5 - Deroghe e sanzioni.

- 1.
- 2.
- 3. *In caso di violazione all'obbligo di chiusura domenicale o festiva i comuni applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione o la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. ()*

Art. 6 - Norme finali e transitorie.

- 1.
- 2. *In caso di inerzia della provincia, la Giunta regionale diffida la stessa a provvedere entro trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia la Giunta regionale provvede ad adempiere alle disposizioni della presente legge entro i successivi trenta giorni.*
- 3. *L'[leggi/1999/99lr0037.html#art35articolo 35](#) della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 ha efficacia fino all'individuazione da parte delle province dei comuni interessati e comunque non oltre duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

Art. 7 - Norma finanziaria.

- 1.
- 2.

CATALOGAZIONE

Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio. Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al capitolo n. 4100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2000. In via di prima applicazione, i comuni che intendano ottenere la qualifica di cui agli [99lr0062.html#art2articoli 2](#) e [99lr0062.html#art33](#) devono presentare domanda munita della necessaria documentazione alla provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento dei criteri di cui all'articolo 4. Entro i successivi sessanta giorni la Provincia provvede alla conseguente individuazione. Nel Comune di Venezia non sono applicabili le deroghe per la zona della terraferma. Le deroghe alla chiusura non possono applicarsi al di fuori del centro storico o comunque della zona di interesse artistico o ad economia prevalentemente turistica espressamente indicata nel provvedimento di individuazione.

3. Alla domanda di cui al comma 2 sono inoltre allegati: Alla domanda di cui al comma 3 sono inoltre allegati: